

Repertorio n. 205014

Raccolta n. 49549

ALLEGATO \*

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di luglio  
in Terni, nel mio studio in piazza San Giovanni Decol-  
lato, n. 2/A, alle ore dieci e minuti venti.

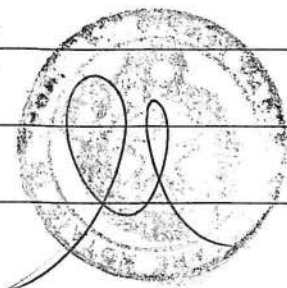
( Terni - 2 luglio 2020, h. 10,20 )

Davanti a me dottor **FULVIO SBROLLI**, Notaio in Terni,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di  
Terni, Orvieto e Spoleto, è presente la signora:

**FIORANI Morena**, nata ad Acquasparta (TR) il 12 maggio  
1953, domiciliata per la carica ove appresso, la quale  
dichiara di intervenire al presente verbale non in  
proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consi-  
glio Direttivo e quindi in rappresentanza della **Asso-  
ciazione "ALADINO"**, con sede in Terni, attualmente con  
uffici in via del Cardellino, n. 56, codice fiscale  
00744520552.

La comparente, dell'identità personale della quale io  
Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo e  
giorno per le ore dieci, è stata indetta in seconda  
convocazione l'assemblea straordinaria degli associati  
della predetta Associazione, per deliberare sul se-  
guente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa



(Codice del Terzo Settore: D.Lgs 3/7/2017 n. 117);

2. Modifiche statutarie necessarie ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

Mi chiede, quindi, di assistere alla detta Assemblea redigendone verbale.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, procedo alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto e per volontà unanime della stessa, la signora Morena Fiorani la quale constata e dà atto:

a - che sono personalmente presenti numero dodici associati sul totale di tredici, i cui nomi risultano dal foglio presenze che in copia si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente con il consenso dell'Assemblea;

b - che sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Dichiara quindi la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

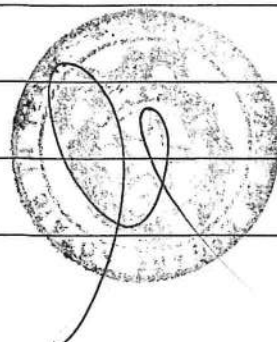
Passando alla trattazione congiunta degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente espone all'Assemblea i motivi, già noti agli Associati, per i quali si rende necessario adeguare lo statuto al D.Lgs

117/2017; propone quindi l'abrogazione del vigente statuto e l'adozione di un nuovo testo, ben noto agli Associati, statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" (All. B), previa lettura da parte di me Notaio datane alla comparente e all'Assemblea; ciò comporterà la modifica della denominazione da Associazione "ALADINO" ad "ALADINO Organizzazione di Volontariato" in breve "ALADINO ODV".

Il Presidente precisa inoltre, così come indicato all'art. 1 del detto statuto, che, l'Associazione, quale Organizzazione di Volontariato, iscritta nel Registro Regionale della Regione Umbria al n. 762 con determinazione dirigenziale n. 8505 del 21/09/2009, provvederà ad iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione "Organizzazioni di Volontariato" - al momento della sua istituzione/operatività.

Il Presidente, riguardo la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, illustra agli associati i vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell'Associazione e quello personale dei singoli associati, informa inoltre che l'Associazione disporrà di un fondo indisponibile di dotazione patrimoniale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) a garanzia di terzi.

Considerato che le modifiche statutarie sono state ne-



cessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di  
Enti del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), l'Associazione  
provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di  
registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82,  
commi 3 e 5 del D.Lgs 117/2017 per la registrazione  
del presente verbale e dello Statuto allegato.

Invita quindi l'Assemblea a votare su quanto proposto.

L'Assemblea preso atto delle dichiarazioni del Presi-  
dente, dopo breve discussione, all'unanimità dei pre-  
senti, con votazione palese per alzata di mano

#### DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di statuto adeguato al  
D.Lgs 117/2017, Statuto allegato sotto la lettera "B";

2) di modificare la denominazione nel modo seguente:

"ALADINO Organizzazione di Volontariato" in breve "A-  
LADINO ODV";

3) di dare mandato al Presidente di compiere tutte le  
pratiche, formalità, adempimenti, richieste e comuni-  
cazioni che si ritengano necessarie o soltanto oppor-  
tune per l'esecuzione e l'attuazione della modifiche  
apportate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo  
chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la  
seduta e sciolta l'Assemblea essendo le ore dieci e  
minuti trenta.

Le spese del presente verbale sono e saranno a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto alla comparente, la quale, da me interpellata, lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e al vero.

E' scritto da persona di mia fiducia tramite strumentazione elettronica e da me Notaio completato a penna in quattro pagine e, fin qui, nove righe della quinta di due fogli.

Sottoscritto alle ore dieci e minuti trentuno.

F.to Fiorani Morena

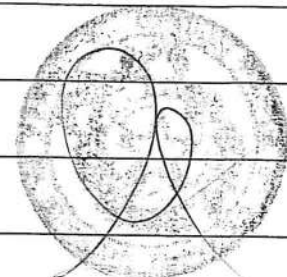
F.to Fulvio Sbrolli Notaio (L.S.)

***Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Terni in data 7/7/2020 al n. 3502 serie 1T.***

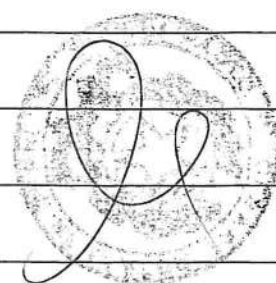
***La presente è copia conforme all'originale, depositato nei rogiti del Notaio Fulvio Sbrolli di Terni coadiuvato dalla dottoressa Stefania Argento, Notaio in Terni, giusta delibera del Consiglio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto in data 08/7/2020; detta copia si rilascia per uso di legge.***

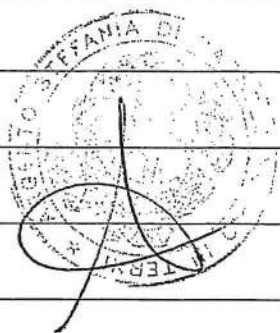
***Terni - 20 luglio 2020***

*Stefania Argento*



[illegible]





Allegato "A" alla raccolta n. 69519

Verbale di Assemblea Straordinaria

del 2 luglio 2020

Associazione "ALADINO"

con sede legale in Terni, via del Cardellino, n. 56

codice fiscale.



ASSOCIATO

FIRMA

1) Fiorani Morena

*Morena Fiorani*

2) Paladino Carla

*Carla Paladino*

3) Vittori Gioberto

*Gioberto Vittori*

4) Taddei Katiuscia

*Katiuscia Taddei*

5) Angelini Roberto

*Roberto Angelini*

6) Proietti Gianpaolo

*Gianpaolo Proietti*

7) Ferranti Maria Antonietta

*Maria Antonietta Ferranti*

8) Blefari Lucia

*Lucia Blefari*

9) Perotti Giuseppina

*Giuseppina Perotti*

10) Pieroni Fabio

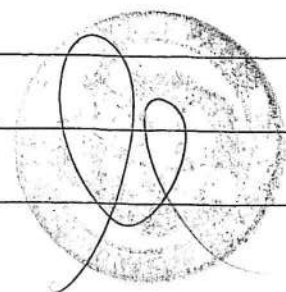
*Fabio Pieroni*

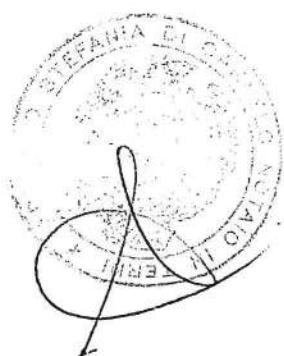
11) Petrignani Lida

*Lida Petrignani*

12) Di Pillo Enzo

*Enzo Di Pillo*





Allegato "B" alla raccolta n. 49549

STATUTO

**ART. 1) COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata "ALADINO Organizzazione di Volontariato" in breve "ALADINO ODV".

L'Associazione quale Organizzazione di Volontariato, iscritta nel Registro Regionale della Regione Umbria al n. 762 con determinazione dirigenziale n. 8505 del 21/09/2009, provvederà ad iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Sezione "Organizzazioni di Volontariato" - al momento della sua istituzione-operatività.

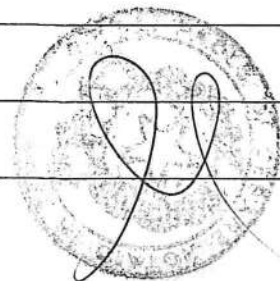
**ART. 2) SEDE LEGALE - DURATA**

L'Associazione ha sede legale a Terni, via del Cardellino n. 56 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali nell'ambito del territorio della Regione Umbria.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

**ART. 3) FINALITA'**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza



scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare le finalità dell'Associazione sono quelle di:

- promuovere una cultura innovativa sulle tematiche della disabilità;
- favorire l'inserimento e l'inclusione sociale delle persone con disabilità e sostenerne i diritti;
- offrire attività innovative alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

#### ART. 4) ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principali le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6

giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale,

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successi-

ve modificazioni, nonché le attività culturali di in-

teresse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle

attività di interesse generale di cui al presente ar-

ticolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-

venzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo

e al contrasto della povertà educativa;

t) agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della leg-

ge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

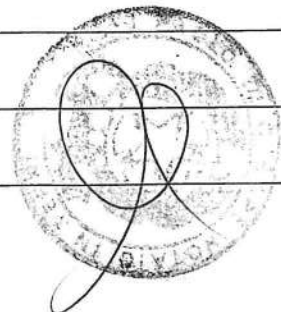
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di

beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avva-

lendosi in modo prevalente dell'attività di volonta-

riato dei propri associati. L'Associazione può avva-



larsi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

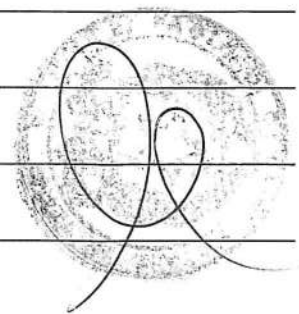
**ART. 5) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi, rimborsi spese derivanti da convenzioni con Enti Pubblici, contributi derivanti da bandi Europei e Nazionali di enti pubblici e privati, rimborsi spese per le attività di interesse generale e rimborsi spese relative alle attività diverse secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.11769.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

#### **ART. 6) DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE ENTRATE**

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

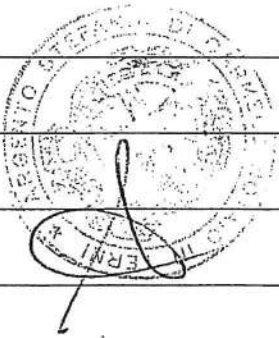
**ART. 7) COSTITUZIONE DI UN FONDO PATRIMONIALE A GARANZIA DI TERZI**

L'Associazione dispone di un fondo indisponibile di dotazione patrimoniale di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) a garanzia di terzi e un fondo di gestione.

**ART. 8) LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati,
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello



stesso organo.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

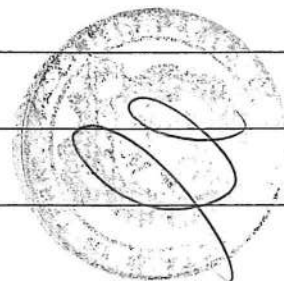
#### ART. 9) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e sottoposto all'Assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 Euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Laddove ciò sia



ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### ART. 10) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### ART. 11) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta

svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

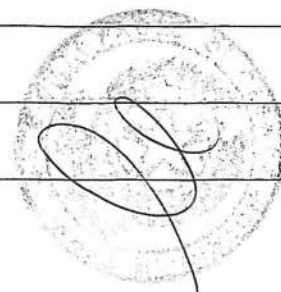
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o dal Consiglio Direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### ART. 12) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati



nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

#### ART. 13) ASSOCIATI

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro



sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

#### ART. 14) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Ogni associato purchè iscritto nel libro degli associati, da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual e candidato per gli organi dell'Associazione.

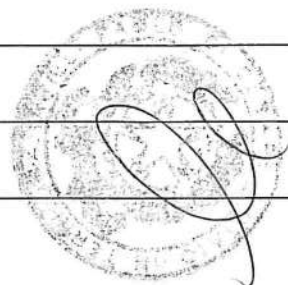
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede legale, entro 30 gg dalla richiesta.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: consultazione presso la sede legale in presenza del presidente o di un suo delegato. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o



materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

#### ART. 15) QUOTA ASSOCIATIVA

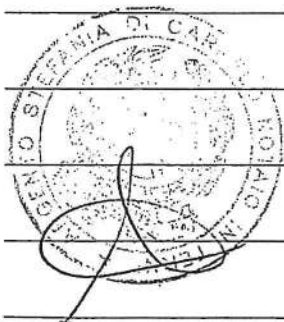
I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

#### ART. 16) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- \* L'Assemblea degli Associati;
- \* Il Consiglio Direttivo;



\* Il Presidente;

\* Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 17) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

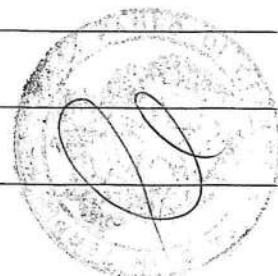
- Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

- L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportu-



no] il bilancio sociale;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

h) approva le linee generali del programma di attività dell'associazione.

- L'Assemblea straordinaria:

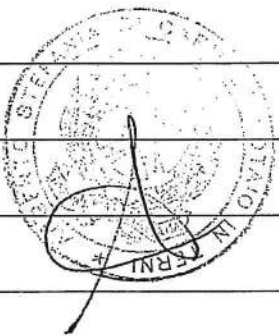
a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### ART. 18) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA SOCI

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione,



contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

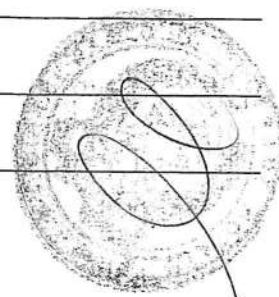
- L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

- Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

- Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.



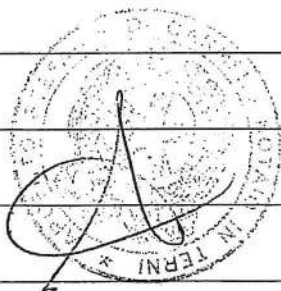
- L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

- Per l'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

- L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

\* sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo



svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

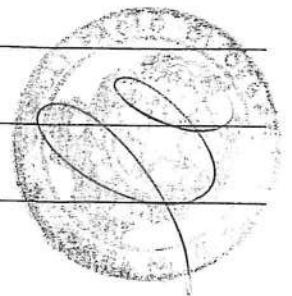
\* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 24 del presente statuto.



#### ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

- Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

- Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

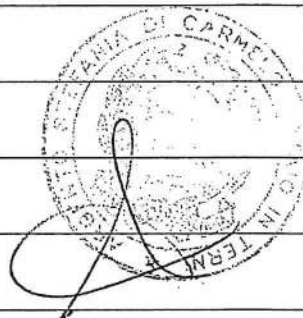
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre, eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

#### ART. 20) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO



Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte all'anno. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

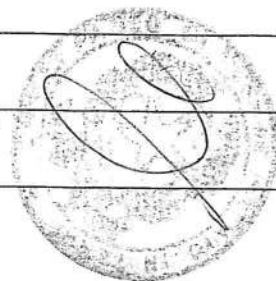
- L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

- In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

- Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

\* il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;



\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

\* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

- Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

#### **ART. 21) COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

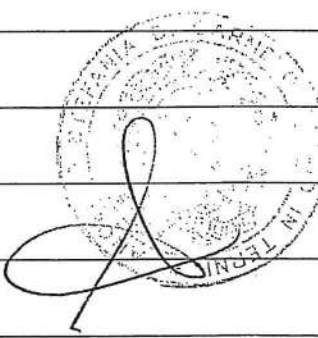
- Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

- La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

\* deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

\* predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo



14 D.Lgs n. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

\* individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

\* stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

\* compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

\* redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

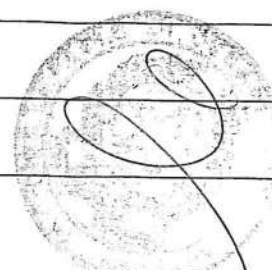
\* cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

\* nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

\* determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

\* svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 22) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE



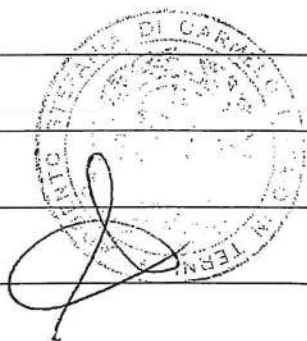
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del



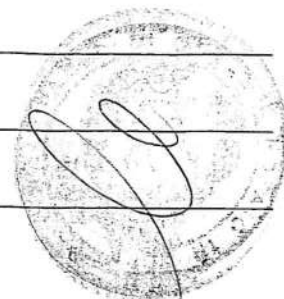
D.Lgs. n. 117/2017,

tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un



soggetto incaricato.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

- Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

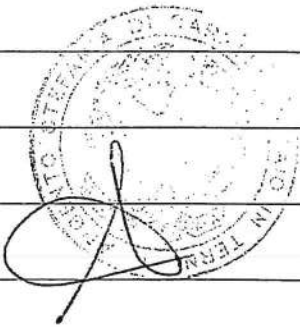
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017,

#### **ART. 24) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

- L'assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o



più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale .

**ART. 25) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to Fiorani Morena

F.to Fulvio Sbrolli Notaio (L.S.)

